

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

Capo II - DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE
IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO

Articolo 220 – Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia (<i>Adriano Maffeo</i>)	1426
Articolo 221 – Attribuzione della causa (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1428
Articolo 222 – Svolgimento del procedimento (<i>Adriano Maffeo</i>)	1430
Articolo 223 – Spese (<i>Fabio Filpo</i>)	1432

DISPOSIZIONI FINALI

→ [Articolo 224 – Norme di esecuzione (<i>Serena Crespi</i>)	1433
	Articolo 225 – Esecuzione forzata (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1438
	Articolo 226 – Abrogazione (<i>Serena Crespi</i>)	1438
→]	Articolo 227 – Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento (<i>Serena Crespi</i>)	1440

LA CORTE EFTA

La Corte EFTA, interlocutore della Corte di giustizia (<i>Marie Cournot</i>)	1445
---	------

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 224 Norme di esecuzione

Il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. *Ratio*, finalità e contenuto delle disposizioni finali del RP Trib. e del suo art. 224. – II. Le norme pratiche di esecuzione adottate sulla base dell'art. 224 RP Trib. – III. Il valore giuridico delle norme pratiche di esecuzione adottate sulla base dell'art. 224 RP Trib.

I.1. L'art. 224 RP Trib. è la norma di apertura delle disposizioni finali, le quali comprendono anche le norme regolamentari sulla esecuzione forzata (art. 225), l'abrogazione del RP Trib. del 1991 (art. 226), la pubblicazione e l'entrata in vigore del nuovo RP Trib. del 2015 (art. 227). Al pari delle norme preliminari del RP Trib. (artt. 1-2), quelle finali definiscono regole applicabili all'intero RP, cosicché, proprio al fine di evidenziarne tale valenza generale, esse non sono contenute in un apposito titolo, il che ne limiterebbe l'ambito di applicazione, e sono collocate a conclusione del RP stesso.

2. Per esigenze di coerenza, l'art. 224 RP Trib., e già l'analogo art. 150 RP Trib. 1991 come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), riproduce essenzialmente il contenuto dell'art. 208 RP CG come novellato nel 2012. Mentre tuttavia quest'ultimo stabilisce che la CG «può adottare norme pratiche di esecuzione», l'art. 224 RP Trib. prevede che il Trib. «adotta» tali atti. L'adozione di questi ultimi, solo eventuale per la CG, è, in altri termini, obbligatoria per il Trib. Ciò è invero comprensibile dato che il rispetto delle regole pratiche, le quali sono volte a spiegare, precisare e integrare talune disposizioni del RP, costituisce, anche considerato il costante aumento del numero delle cause promosse dinanzi al Trib. e la maggiore complessità delle materie trattate, la migliore garanzia, per le parti e per lo stesso giudice UE, di un trattamento ottimale delle cause, assicurando un'efficiente amministrazione della giustizia, una tutela giurisdizionale effettiva e lo svolgimento rapido dei procedimenti (v. considerando delle norme pratiche di esecuzione Trib. e le riflessioni *sub* art. 208 RP CG). Il contenuto e la *ratio* dell'art. 224 RP Trib. e dell'art. 208 RP CG erano riprodotti in termini analoghi all'art. 132 RP TFP e già all'art. 170 RP TFP del 2005. In particolare, l'art. 132 RP TFP precisava, al pari dell'art. 208 RP CG e diversamente dall'art. 224 RP Trib., che il TFP «p[otesse] adottare» norme pratiche di esecuzione del RP. L'adozione di tali atti era, in altri termini, lasciata alla discrezionalità del TFP. Fatta eccezione per tale diversità, i RRP della CG, del Trib. e del TFP sono sostanzialmente identici. L'analisi dell'art. 224 RP Trib. rinvia allora per ampi tratti a quanto già detto re-

lativamente all'art. 208 RP CG, limitandosi la presente indagine a evidenziare le peculiarità delle regole di esecuzione del Trib. correlate alle specificità del procedimento davanti a quest'ultimo organo giudiziario UE.

II.1. Sulla base giuridica dell'art. 224 RP Trib., il 20.5.2015 il Trib., riunito in seduta plenaria (art. 42 RP Trib.), ha adottato le norme pratiche di esecuzione del RP Trib. (GUUE, L 152/15), le quali hanno abrogato e sostituito le precedenti istruzioni al cancelliere del 5.7.2007 (GUUE, L 232/7), come modificate il 17.5.2010 (GUUE, L 170/10) e il 24.1.2012 (GUUE, L 68/12), nonché le istruzioni pratiche alle parti del 24.1.2012 (GUUE, L 68/12). Le nuove norme pratiche di esecuzione del Trib. sono state modificate il 13.7.2016 (GUUE, L 217/-78). La versione consolidata delle stesse è pubblicata sul sito internet della CGUE). A differenza di quanto deciso dal TFP, il quale, a seguito della riforma del RP TFP del 2014, si è dotato di nuove istruzioni pratiche tanto alle parti quanto al cancelliere, il Trib., probabilmente per razionalizzare le fonti di *soft law* di diritto processuale UE, ha scelto di dotarsi di un unico atto di esecuzione, il quale contiene la maggior parte delle regole che prima figuravano in due atti separati, ossia le istruzioni alle parti e quelle al cancelliere. Ciò è invero comprensibile dato che la riforma del 2015 del RP Trib. aveva come proprio obiettivo principale la semplificazione del quadro normativo processuale UE. A seguito poi della revisione del 2015 è stato abrogato l'art. 23 RP Trib. 1991, il quale, prevedendo che «le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dal Tribunale su proposta del presidente», costituiva un'apposita base giuridica per l'adozione, peraltro obbligatoria, di tale atto di *soft law*. A seguito della recente riforma, le istruzioni al cancelliere avrebbero, in altri termini, potuto essere adottate solo sulla generica base giuridica dell'art. 224 RP Trib., analogamente a ogni altro atto di esecuzione. L'uso adesso della medesima base giuridica per ogni atto pratico di esecuzione (l'art. 224 RP Trib.) e non più di due distinte basi (artt. 23 e 150 RP Trib. 1991) ha probabilmente e a maggior ragione indotto il Trib. ad adottare un unico atto pratico di esecuzione contenente la maggior parte delle regole che prima figuravano separatamente nei due predetti atti. Non tutte le norme che prima figuravano nelle istruzioni pratiche alle parti o al cancelliere sono tuttavia contenute nelle nuove norme pratiche, avendo la riforma del 2015 elevato al rango di norma regolamentare vincolante talune disposizioni delle stesse. L'art. 75 RP Trib. del 2015 riprende, ad es., i pt. 15-16, 65-67 delle istruzioni alle parti del 2012 quanto alla lunghezza delle memorie e l'art. 152 RP Trib. riproduce il pt. 70 delle stesse quanto alla motivazione dell'istanza di procedimento accelerato. L'art. 38, par. 2, RP Trib. riprende poi l'art. 5, par. 8, delle istruzioni al cancelliere quanto all'accesso al fascicolo da parte di terzi; l'art. 66 RP Trib. riproduce quanto già enunciato all'art. 18, par. 4, delle stesse con riferimento all'anonimato e all'omissione di determinati dati nei confronti del pubblico; e l'art. 122 RP Trib. riprende quanto stabilito all'art. 18 delle istruzioni del cancelliere quanto alla pubblicazione nella GUUE degli avvisi di decisioni che definiscono il giudizio.

2. Le nuove norme pratiche di esecuzione del RP Trib. sono distinte in nove diversi titoli, i quali riguardano rispettivamente (*i*) la cancelleria (titolo I sui compiti del cancelliere, l'apertura degli uffici della cancelleria, il registro, il numero di causa, la tenuta e la consultazione del fascicolo di causa, le sentenze e le ordinanze, le tradu-

zioni, i testimoni e i periti, i diritti di cancelleria (v. in merito anche art. 37 RP trib.), il recupero di somme, le pubblicazioni e la presentazione di documenti su internet), (ii) le disposizioni generali relative alla trattazione delle cause (titolo II sulle notifiche, i termini, l'anonimato e l'omissione di dati nei riguardi del pubblico), (iii) gli atti processuali e gli allegati agli stessi (titolo III sul deposito degli atti e degli allegati mediante l'applicazione e-Curia, il telefax e la posta, il rifiuto degli atti e degli allegati, la presentazione degli atti e degli allegati, la regolarizzazione degli atti e degli allegati), (iv) la fase scritta del procedimento (titolo IV sulla lunghezza delle memorie, dei ricorsi diretti anche in materia di proprietà intellettuale, degli atti inerenti le impugnazioni, il metodo di regolarizzazione, nonché la struttura e il contenuto delle memorie, dell'atto introduttivo del ricorso, del controricorso, della replica e della controreplica in ricorsi diretti, in materia di proprietà intellettuale e inerenti l'impugnazione), (v) la fase orale del procedimento (titolo V quanto alle domande nella udienza di discussione nei ricorsi diretti anche nelle cause in materia di proprietà intellettuale, nelle impugnazioni, nonché quanto alla preparazione e allo svolgimento dell'udienza di discussione, all'interpretazione e al verbale dell'udienza), (vi) il trattamento riservato (titolo VI nei casi di domanda d'intervento, di riunione di cause, nonché nell'ambito degli artt. 103-105 RP Trib.), (vii) il gratuito patrocinio (titolo VII), (viii) i procedimenti di urgenza (titolo VIII sull'istanza di procedimento accelerato, sul controricorso e sulla fase orale del procedimento, nonché quanto agli altri provvedimenti provvisori mediante procedimento sommario) e, infine, (ix) l'entrata in vigore delle istruzioni pratiche (titolo IX). Quanto in particolare a quest'ultimo titolo, i pt. 269-270 prevedono che le norme pratiche di esecuzione del 2015 entrino in vigore «il primo giorno del primo mese successivo alla loro pubblicazione» nella GUUE. Posto che tale atto è stato pubblicato sulla GUUE, L 152 del 18.6.2015, le norme pratiche di esecuzione del RP Trib. del 2015 sono così entrate in vigore – insieme con il RP Trib. – il 1.7.2015. Applicando la medesima regola, la versione aggiornata delle stesse, adottata a luglio 2016, è entrata in vigore il 1.9.2016.

III.1. Almeno in linea di principio, le regole contenute nelle istruzioni pratiche di esecuzione del RP Trib. non sono vincolanti (v. già *sub* art. 208 RP CG). Posto, tuttavia, che il deposito di atti processuali e documenti non conformi alle disposizioni anche di norme pratiche di esecuzione contribuisce a prolungare la durata del giudizio (spesso richiedendo la regolarizzazione degli atti) e aumenta le spese processuali e che, attenendosi alle norme pratiche di esecuzione, i rappresentanti delle parti contribuiscono con la loro lealtà processuale all'efficacia della giustizia consentendo al Trib. di poter trattare utilmente gli atti e i documenti da essi depositati (cfr. considerando delle norme pratiche di esecuzione Trib.), la lett. a) dell'art. 139 RP Trib. stabilisce che «qualora il Trib. debba sostenere spese processuali che sarebbe stato possibile evitare (ad es. se il ricorso ha carattere abusivo), esso può (ma non necessariamente deve) condannare al rimborso la parte che le ha provocate». In virtù poi della lett. c) sempre dell'art. 139 RP Trib., «la reiterata violazione delle prescrizioni contenute in norme pratiche di esecuzione che renda necessaria una domanda di regolarizzazione comporta il rimborso delle spese

legate al trattamento richiesto dal Trib. ad opera della parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall'art. 37 [RP Trib.].» La "sanzione" del rimborso delle spese di cui all'art. 139 lett. c) RP Trib. è così condizionata a una duplice condizione: (i) la violazione delle regole stabilite in norme di esecuzione deve essere reiterata e (ii) le violazioni devono riguardare prescrizioni contenute in norme di esecuzione che rendano necessaria una domanda di regolarizzazione. Quanto a tale seconda condizione, le norme pratiche di esecuzione attribuiscono al cancelliere, il quale ha in generale il compito di vigilare sulla conformità degli atti e dei documenti versati nel fascicolo di causa con le regole di cui all'art. 224 RP Trib., il potere di richiedere ai rappresentanti delle parti la regolarizzazione degli atti irregolari – e quindi la loro reiterata violazione può condurre al rimborso di cui alla lett. c) dell'art. 139 RP Trib. – nei casi previsti ai pt. 83 (necessità di indicare un solo numero di fax quando si depositino gli atti processuali), 104-113 (quanto ai requisiti di cui devono essere in possesso gli atti di ricorso, gli atti processuali diversi dall'atto di ricorso, l'istanza di intervento proveniente da un terzo diverso da uno SM e gli allegati agli stessi anche quanto alla loro traduzione), 120-122 (lunghezza delle memorie) e 223 delle norme pratiche di esecuzione Trib. (domanda di trattamento riservato che non rispetti i requisiti indicati ai pt. 218, 219 e 222 delle norme pratiche di esecuzione Trib.).

2. La violazione di talune prescrizioni delle norme pratiche di esecuzione Trib. e/o la mancata regolarizzazione degli atti nel termine impartito dal cancelliere possono in certi casi comportare conseguenze ulteriori al rimborso delle spese di cui alla lett. c) dell'art. 139 RP Trib. Precisando quanto enunciato al pt. 110 delle norme pratiche di esecuzione Trib., l'all. 1 elenca i requisiti la cui inosservanza giustifica che il ricorso presentato in forma irregolare nei ricorsi diretti, in materia di proprietà intellettuale e d'impugnazione non sia notificato ad opera della cancelleria fino a quando non regolarizzato entro il termine ragionevole fissato dalla stessa. Considerato poi che i requisiti menzionati all'all. 1, lett. a)-g), (ossia la produzione del certificato di abilitazione dell'avvocato; della prova dell'esistenza della persona giuridica di diritto privato; del mandato; dell'atto/decisione impugnata, del documento che prova la data dell'invito ad agire nel ricorso per carenza o di un esemplare del contratto contenente la clausola compromissoria; indicazione del nome delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dell'indirizzo da queste indicato ai fini delle notifiche; indicazione della data di notifica delle decisioni della commissione di ricorso o del TFP oggetto di impugnazione) trovano fondamento in norme vincolanti del RP Trib. (artt. 51, 72, par. 3, 73, par. 2, 76, lett. a-b, 77, par. 1, 78, parr. 1-3, 177, parr. 2-4, 194, parr. 2-3, RP Trib.) o dello Statuto (art. 21, 2° c., St.), la mancata regolarizzazione del ricorso nel termine impartito può (ma non deve) comportare anche che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile conformemente a quanto stabilito agli artt. 78, par. 5, 177, par. 7 e 194, par. 6, RP Trib. Analogamente, il pt. 223 norme pratiche di esecuzione stabilisce che quanto una domanda di trattamento riservato non rispetti i requisiti indicati ai pt. 218, 219 e 222 delle stesse, la domanda irregolare forma oggetto di una do-

manda di regolarizzazione inviata dal cancelliere alla parte. Quando, nonostante la domanda di regolarizzazione, la domanda di trattamento riservato non sia resa conforme a quanto prescritto, essa non può essere presa in esame, cosicché tutti gli atti processuali e i documenti di cui trattasi sono comunicati all'interveniente.

3. Qualora l'atto di ricorso non sia conforme ai requisiti formali indicati nell'all. 2, lett. *a-m*, delle norme pratiche di esecuzione (quanto al ricorso indicazione del domicilio del ricorrente e dell'indirizzo del rappresentante dello stesso; lunghezza consona, numerazione dei paragrafi, pagine numerate, firma autografa del rappresentante in calce, numero sufficiente di copie; indice degli allegati e produzione degli stessi numerati, con il numero di pagine e un numero sufficiente di copie), la sua notifica è differita ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione (pt. 111 norme pratiche di esecuzione). Posto che le irregolarità di cui all'all. 2 sono meno gravi di quelle di cui all'all. 1, non è prevista in tali casi la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso quando esso non sia regolarizzato come invece stabilito al pt. 110 delle norme pratiche di esecuzione, essendo solo possibile applicare le regole di cui alle lett. *a* e *c* dell'art. 139 RP Trib (rimborso delle spese). I requisiti solo formali elencati all'all. 2 trovano fondamento non solo in norme del RP Trib. (artt. 72, par. 3, 73, par. 2, 76, lett. a)-b), 177, par. 1, lett. a)-b), 194, par. 1, lett. a)-b) o dello Statuto (art. 21, 1-2 c.), ma anche in norme pratiche di esecuzione Trib. (pt. 82, 85, 92-93, 95, 96, lett. d), 98, 101, lett. a) e d), 120-121). Quanto in particolare a queste ultime, mentre in molti casi esse richiamano regole già previste nel RP (ad es. pt. 82, 83, 85 i quali richiamano gli artt. 73, par. 2, e 77, par. 1, RP Trib.), altre prevedono requisiti ulteriori a quelli indicati in norme vincolanti del RP (pt. 92 quanto alla numerazione degli atti; pt. 93 quanto alla firma autografa di ogni atto processuale ad opera del rappresentante della parte; pt. 95 con riferimento alla necessità di apporre sulla prima pagina di ciascuna copia la menzione «copia conforme» e la sigla del rappresentante della parte sotto tale menzione, pt. 96 quanto alla forma degli atti processuali finalizzata a garantirne la gestione elettronica, pt. 98 e 101 quanto alla forma degli allegati; pt. 120-121 quanto alla lunghezza delle memorie e alla regolarizzazione delle stesse per eccessiva lunghezza). In effetti, come espressamente stabilito nei considerando delle norme pratiche, queste ultime «spiegano, precisano [ma possono anche integrare le] disposizioni del [RP Trib.]». Il fatto che la violazione di regole anche solo contenute nelle norme di esecuzione comporti sanzioni o reazioni del Trib. (così anche quanto alla CG, come detto all'art. 210 RP CG) dovrebbero allora indurre a escludere quantomeno la natura di meri atti di *soft law* di questi atti.

4. L'all. 3 delle norme pratiche di esecuzione Trib, dando applicazione al pt. 112 delle stesse, indica invece i requisiti formali la cui inosservanza non impedisce la notifica del ricorso anche prima della regolarizzazione del ricorso. I requisiti ivi indicati sono: la scelta dei mezzi di notifica (via e-Curia o per telefax e in quest'ultimo caso con l'indicazione di un solo numero di telefax) di cui all'art. 77, par. 1, RP Trib. e pt. 83 delle norme pratiche di esecuzione (lett. a); la produzione del certificato che abilita al patrocinio qualunque altro avvocato supplementare di cui all'art. 51, par. 2, RP Trib. (lett. b); nelle cause diverse da quelle in materia di proprietà intellettuale, la produ-

zione della sintesi dei motivi e dei principali argomenti di cui ai pt. 130-132 e 161-163 delle norme pratiche di esecuzione (lett. c); la produzione della traduzione nella lingua processuale di un documento redatto in una lingua diversa dalla lingua processuale di cui all'art. 46, par. 2, RP Trib. e pt. 108 delle norme pratiche di esecuzione (lett. d).

Articolo 225 Esecuzione forzata

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente regolamento si procede in conformità degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

Commento di Massimo Francesco Orzan

SOMMARIO: I. Rinvio all'art. 161 RP Trib.

I. L'art. 225 RP Trib. riproduce, in sostanza, l'art. 69, par. 4, RP Trib. previgente. Tuttavia, se quest'ultima disposizione riguardava le sole sanzioni pecuniarie comminate ai testimoni, l'ambito di applicazione della disposizione in commento è ampliato per coprire tutti i casi in cui occorre recuperare importi dovuti, a beneficio della cassa della giurisdizione. Per un'analisi della disposizione, si rinvia al commento dell'art. 161 RP Trib.

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 226 Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013.

Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. *Ratio* e contenuto dell'art. 226 RP Trib.

I. Fatta eccezione per l'introduzione nel RP Trib. del 1991 di un titolo V inerente all'impugnazione delle sentenze del TFP davanti al Trib. (GUUE 2005, L 298/1), la maggior parte delle modifiche apportate al RP Trib. del 1991 tra il 1994 e il 2013 (GUCE 1994, L 249/17; 1995, L 44/64; 1995, L 172/23; 1997, L 103/6; 1999, L 135/92; 2000, L 322/4; GUUE 2003, L 147/22; 2004, L 132/3; 2004, L 127/108; 2005, L 298/1; 2006, L 386/45; 2008, L 179/12; 2009, L 24/9; 2009, L 60/3; 2009, L 184/10; 2010, L 92/14; 2011, L 162/18; 2013, L 173/66) si sono limitate a mere codificazioni di cambiamenti determinati da precedenti revisioni dei trattati (v. *sub*